

**ESERCENTI, GESTORI ED IMPRESE DI CUI AL DECRETO  
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N.  
347 DEL 02/08/2019**

(elenco allegato)

Loro Sedi

p.c.

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

- **Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie**
- **Direzione Generale per il trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale**

Via Caracci, 36

00157 ROMA

p.c.

**PRESIDENTI DELLA GIUNTA E ASSESSORI AI TRASPORTI  
DELLE GIUNTE REGIONALI DI:**

- **Basilicata**
- **Calabria**
- **Campania**
- **Lazio**
- **Liguria**
- **Lombardia**
- **Piemonte**
- **Puglia**
- **Sardegna**
- **Sicilia**

Loro Sedi

p.c.

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE  
AUTONOME**

**IV Commissione Infrastrutture, mobilità e governo del  
territorio**

*Coordinamento tecnico*

Via Poli, 29

00187 ROMA

p.c.

000187 ROMA

**ASSTRA – Associazione Trasporti**

Piazza Cola di Rienzo, 80/a

00192 ROMA

p.c.

**OGGETTO:** Certificato di Idoneità all'Esercizio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, chiarimenti in merito all' art 4 comma 2 Decreto ANSF n. 3/2019 del 02/07/2019.

**Rif.:** a) Decreto ANSF n. 3/2019 del 02/07/2019  
b) Decreto ANSF n. 1/2019 del 19/04/2019

c) Nota prot. ANSF n. 13666 del 10/07/2019,

## 1) PREMESSA

Come noto codeste Aziende in indirizzo individuate dal Decreto Ministeriale n. 347 del 02/08/2019, per poter svolgere le attività ferroviarie, devono essere in possesso di un "Certificato di Idoneità all'Esercizio" (CIE) ai sensi dell'articolo 28 comma 1 del dlgs 50/2019.

In applicazione dell'articolo 16 comma 2 lettera bb) del medesimo decreto legislativo, codeste Aziende sono, peraltro, soggette all'applicazione delle discipline (regole e procedure) definite da questa Agenzia con i Decreti ANSF n. 1/2019 e n. 3/2019 di cui al riferimento a) e b).

In attuazione del predetto quadro normativo questa Agenzia ha, inoltre, emanato la nota prot. ANSF n. 13666 del 10/07/2019 di cui al riferimento c), che prescriveva a codeste Aziende di conformarsi anche ai provvedimenti urgenti in materia di sicurezza ferroviaria in essa contenuti.

Il combinato disposto tra i citati decreti e la nota di cui sopra sancisce quindi, come elementi fondamentali per il rilascio del CIE:

- l'obbligo normativo di adeguarsi ai principi di sicurezza contenuti nel Regolamento per la Circolazione Ferroviaria (RCF) (emanato con il Decreto ANSF n.4 del 2012) e in via prioritaria alle misure urgenti di cui alla nota a riferimento c);
- l'obbligo di implementare le misure mitigative o compensative derivate da una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei veicoli e del servizio di trasporto (articolo 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 così come definito nel decreto ANSF 3/2019);
- l'obbligo di presentare, ove necessario, il piano di adeguamento tecnologico, regolamentare ed infrastrutturale richiamato, ai fini del reperimento delle risorse, anche all'articolo 28 comma 3 del dlgs 50/2019; la definizione ed adozione di tale piano può essere un ulteriore elemento per l'analisi dei rischi da elaborare nell'ambito dei rispettivi Sistemi di Gestione della Sicurezza.

## 2) CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DEL CIE

Premesso quanto sopra, il citato Decreto 3/2019 del 02/07/2019 all'art. 4 comma 2, prevede nella fattispecie che l'istanza per il rilascio del Certificato di idoneità all'esercizio (CIE), sia corredata, oltre che dalla documentazione necessaria per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai capitoli 3 e 5, tenendo conto delle disposizioni transitorie del capitolo 8, dell'allegato I del medesimo decreto, anche delle evidenze documentali atte a dimostrare l'applicazione delle misure mitigative o compensative e gli eventuali piani di adeguamento alle norme tecniche e standard di sicurezza.

La documentazione pervenuta da codeste Aziende, in riscontro ai suddetti provvedimenti e decreti, ha evidenziato criticità tali da non permettere a questa Agenzia di avere un quadro completo ed esaustivo su quello che attiene le misure tecniche, normative ed organizzative predisposte nell'ambito dei Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) per soddisfare tali requisiti.

Pertanto, al fine di completare e meglio predisporre la documentazione, si invitano codeste Aziende a tenere in considerazione quanto di seguito riportato:

- i contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), dovranno, in maniera coerente e dettagliata, trattare i rischi operativi, organizzativi e tecnici, riguardanti il tipo, l'entità e l'area di attività (Contesto dell'Organizzazione) compresi i rischi emersi dalle situazioni di non-conformità con il RCF stesso e dalle situazioni di pericolo correlate alle protezioni offerte dagli attuali sistemi tecnologici. Pertanto, il contenuto del DVR, per il rilascio del CIE, dovrà essere aggiornato al fine di contemplare tutte le analisi prodotte in ottemperanza ai documenti di cui a riferimento della presente nota;
- le misure mitigative o compensative, scaturite dall'analisi del rischio, dovranno essere adeguatamente dettagliate e supportate da documenti, facenti parte dell'SGS, volti a

dimostrarne l'implementazione all'interno dell'SGS stesso (procedure, disposizioni normative interne, codici di buona pratica..ecc);

- in relazione all'analisi del rischio di cui ai precedenti alinea dovranno essere predisposti gli eventuali piani tecnologici, normativi e infrastrutturali ritenuti necessari ai fini dell'adeguamento ai principi di sicurezza, allegando il relativo cronoprogramma di dettaglio che evidenzia, tra l'altro, quali misure mitigative potranno essere superate o rimosse in relazione allo stato di attuazione del piano.

### **3) CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, INFRASTRUTTURALE E NORMATIVO**

Ove fossero ritenuti necessari, i piani di adeguamento tecnologico, infrastrutturale e normativo dovranno includere i seguenti contenuti minimi:

- le milestones e i tempi relativi allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla implementazione delle misure contenute nel piano, tra le quali le programmazioni temporali con le informazioni riguardanti le tempistiche di progettazione ed esecuzione degli interventi (tra cui l'esperimento di eventuali procedure di gare per l'appalto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture), di realizzazione degli interventi e delle prove e verifiche finalizzate alla messa in servizio nonché dei tempi necessari per la formazione del personale;
- tra le predette milestones e tempi dovranno, inoltre, essere comprese le istanze per l'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi ed i relativi tempi procedurali da svolgere presso questa Agenzia quali la di messa in servizio di sottosistemi e veicoli, nonché autorizzazione all'utilizzo di applicazioni generiche per il segnalamento ferroviario, la programmazione dovrà tenere conto, pertanto, delle date stimate per l'invio delle istanze relative a pareri e/o procedimenti autorizzativi contemplati dalle norme applicabili per il rilascio di provvedimenti,
- nel campo oggetto delle note di trasmissione di detti piani **si chiede di citare il numero di protocollo della presente nota.**

Codeste Aziende, al fine di consentire a questa Agenzia di monitorare l'elaborazione e l'adozione dei suddetti piani di adeguamento, devono trasmettere, **entro il 30 marzo e il 30 settembre di ciascun anno** e fino alla completa attuazione, lo stato di avanzamento di detti piani.

Entro il **30 ottobre p.v.** codeste Aziende dovranno, pertanto, aggiornare la documentazione del sistema di gestione della sicurezza secondo quanto specificato al paragrafo 2) della presente nota, re-inviando, ove ritenuto necessario, i piani di adeguamento tecnologici, infrastrutturali e normativi elaborati in coerenza con i criteri del paragrafo 3).

Nel caso debbano essere apportate delle modifiche ai piani di adeguamento inviati a questa Agenzia, tali modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate corredate delle relative giustificazioni.

Gli Esercenti a cui è stato richiesto di adeguare la documentazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per dare seguito ai rilievi emersi dall'esame documentale per il rilascio del Certificato di Idoneità per l'Esercizio con una **scadenza antecedente al 30/10 p.v.**, possono posticipare tale termine alla predetta data.

Si ribadisce infine che la mancata consegna, il mancato aggiornamento ed il mancato rispetto di detti piani o l'insufficiente valutazione dei tempi di attuazione, come pure il rilievo di scostamenti tra i piani presentati – e relativi aggiornamenti comporteranno la possibilità di restrizioni alla circolazione e l'irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e s.m.i. da parte dell'Agenzia.



SAIENNI  
PASQUALE  
AGENZIA  
NAZIONALE PER  
LA SICUREZZA  
DELLE FERROVIE  
(ANSF)  
30.07.2020  
17:38:41 UTC

IL DIRETTORE  
(Ing. Marco D'ONOFRIO)



D'ONOFRIO MARCO  
AGENZIA NAZIONALE  
PER LA SICUREZZA  
DELLE FERROVIE  
(ANSF)  
31.07.2020 15:20:52  
UTC